



2026/2158

29.9.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/2158 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2026

relativo all'autorizzazione dell'olio essenziale di chiodi di garofano (boccioli), dell'olio essenziale della pianta dei chiodi di garofano (foglie) e della frazione ricca di beta-cariofillene dell'olio essenziale della pianta dei chiodi di garofano (foglie) ottenuti da *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) Le sostanze olio essenziale di chiodi di garofano (boccioli) e olio essenziale della pianta dei chiodi di garofano (foglie) ottenuti da *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry sono state autorizzate per un periodo illimitato in conformità alla direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tali sostanze sono state successivamente iscritte nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) In conformità all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di autorizzazione dell'olio essenziale di chiodi di garofano (boccioli), dell'olio essenziale della pianta dei chiodi di garofano (foglie) e della frazione ricca di beta-cariofillene dell'olio essenziale della pianta dei chiodi di garofano (foglie) (quest'ultima precedentemente inclusa nella voce relativa all'olio essenziale della pianta dei chiodi di garofano (foglie)) ottenuti da *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta che gli additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Il richiedente ha chiesto che l'utilizzo degli additivi sia autorizzato anche nell'acqua di abbeveraggio. Il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza tuttavia l'utilizzo di «aromatizzanti» nell'acqua di abbeveraggio. L'utilizzo di tali additivi nell'acqua di abbeveraggio non dovrebbe pertanto essere consentito.
- (5) Nel parere del 5 luglio 2023 ⁽³⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che l'olio essenziale di chiodi di garofano (boccioli), l'olio essenziale della pianta dei chiodi di garofano (foglie) e la frazione ricca di beta-cariofillene dell'olio essenziale della pianta dei chiodi di garofano (foglie) ottenuti da *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry non destano preoccupazioni per le specie bersaglio da ingrasso e si ritiene molto improbabile che producano effetti nocivi in qualsiasi altra specie e in animali longevi e da riproduzione a determinate concentrazioni massime ulteriormente specificate per ciascuna specie. L'Autorità ha inoltre concluso che, alle condizioni proposte, non sono stati individuati motivi di preoccupazione per i consumatori a seguito dell'uso dell'olio essenziale di chiodi di garofano (boccioli), dell'olio essenziale della pianta dei chiodi di garofano (foglie) e della frazione ricca di beta-cariofillene dell'olio essenziale della pianta dei chiodi di garofano (foglie) ottenuti da *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry e che il loro uso, alle condizioni proposte, non dovrebbe comportare un rischio per l'ambiente. L'Autorità ha concluso che l'olio essenziale di chiodi di garofano (boccioli), l'olio essenziale della pianta dei chiodi di garofano (foglie) e la frazione ricca di beta-cariofillene dell'olio essenziale della pianta dei chiodi di garofano (foglie) ottenuti da *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry dovrebbero essere considerati

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj>).

⁽³⁾ EFSA Journal, 2023;21(7):8183, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8183>.

irritanti per la pelle e per gli occhi e sensibilizzanti della pelle e delle vie respiratorie. L'Autorità ha indicato che, durante la manipolazione degli additivi, gli utilizzatori non protetti potrebbero essere esposti al metileugenolo e che pertanto l'esposizione degli utilizzatori dovrebbe essere ridotta al minimo al fine di ridurre tale rischio. Dato che l'olio essenziale di chiodi di garofano (boccioli), l'olio essenziale della pianta dei chiodi di garofano (foglie) e la frazione ricca di beta-cariofillene dell'olio essenziale della pianta dei chiodi di garofano (foglie) ottenuti da *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry sono riconosciuti come aromi per gli alimenti e che la loro funzione nei mangimi sarebbe essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti, l'Autorità ha altresì concluso che non è necessaria alcuna ulteriore dimostrazione della loro efficacia. L'Autorità ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

- (6) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che l'olio essenziale di chiodi di garofano (boccioli), l'olio essenziale della pianta dei chiodi di garofano (foglie) e la frazione ricca di beta-cariofillene dell'olio essenziale della pianta dei chiodi di garofano (foglie) ottenuti da *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry soddisfino le condizioni stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'utilizzo di tali sostanze come specificato nell'allegato del presente regolamento. Data la presenza di metileugenolo, una sostanza che desta preoccupazione appartenente al gruppo dei *p*-allilalcossibenzeni, nell'olio essenziale di chiodi di garofano (boccioli), nell'olio essenziale della pianta dei chiodi di garofano (foglie) e nella frazione ricca di beta-cariofillene dell'olio essenziale della pianta dei chiodi di garofano (foglie) ottenuti da *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry, la Commissione ritiene che sia necessario fissare un tenore massimo per tali additivi per mangimi nei mangimi completi. Essa ritiene inoltre che l'uso simultaneo dell'olio essenziale di chiodi di garofano (boccioli), dell'olio essenziale della pianta dei chiodi di garofano (foglie) e della frazione ricca di beta-cariofillene dell'olio essenziale della pianta dei chiodi di garofano (foglie) ottenuti da *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry con altri additivi per mangimi sia consentito a condizione che il tenore combinato di *p*-allilalcossibenzeni (metileugenolo, estragolo, elemicina, safrolo, miristicina, dillapiolo e apiolo) nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti rimanga inferiore a quello risultante dall'uso dell'additivo per mangimi autorizzato con il tenore più elevato di tali sostanze al tenore massimo o raccomandato per la pertinente specie o categoria di animali. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi sulla salute degli utilizzatori dell'additivo.
- (7) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione delle sostanze in questione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «aromatizzanti», sono autorizzate come additivi per mangimi nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1. Gli additivi per mangimi olio essenziale di chiodi di garofano (boccioli), olio essenziale della pianta dei chiodi di garofano (foglie) e frazione ricca di beta-cariofillene dell'olio essenziale della pianta dei chiodi di garofano (foglie) ottenuti da *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry, autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE, e le premiscelate contenenti tali additivi, prodotti ed etichettati prima del 19 aprile 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 19 ottobre 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti gli additivi per mangimi di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 19 ottobre 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 19 ottobre 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti gli additivi per mangimi di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 19 ottobre 2028 in conformità alle norme applicabili prima del 19 ottobre 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Numero di identificazione dell'additivo	Nome dell'additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti								
2b188-eo	Olio essenziale di chiodi di garofano (boccioli)	Composizione dell'additivo	Tacchini da ingrasso	—	—	43,0	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'uso simultaneo dell'olio essenziale di chiodi di garofano (boccioli) con altri additivi per mangimi è consentito a condizione che il tenore combinato di p-allilalcossibenzeni (metileugenolo, estragolo, elemicina, safrolo, miristicina, dillapiolo e apiolo) nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti rimanga inferiore a quello risultante dall'uso dell'additivo per mangimi autorizzato con il tenore più elevato di tali sostanze al tenore massimo o raccomandato per la pertinente specie o categoria di animali.	19 ottobre 2036
		Olio essenziale ottenuto dai boccioli fiorali essiccati di <i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. & L.M. Perry (sinonimo: <i>Eugenia caryophyllata</i> Thunb.)	Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso	—	—	32,0		
		Forma liquida	Tutto il pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione	—	—	28,5		
		Caratterizzazione della sostanza attiva	Uccelli ornamentali	—	—	28,5		
		Olio essenziale di chiodi di garofano (boccioli):	Tutto il pollame destinato alla produzione di uova o alla riproduzione	—	—	28,5		
		olio essenziale, quale definito dal Consiglio d'Europa ⁽¹⁾ , ottenuto dai boccioli fiorali essiccati di <i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. & L.M. Perry mediante distillazione in corrente di vapore e successiva condensazione dei costituenti volatili e separazione dalla fase acquosa tramite decantazione.	Suini da ingrasso	—	—	50,0		
		Numero CAS: 8000-34-8 Numero EINECS: 284-638-7 ⁽²⁾ Numero FEMA: 2323 Numero CoE: 188	Suini da ingrasso di specie minori di Suidae	—	—	50,0		
		Specifiche	Suinetti (lattanti e svezzati) di tutte le specie di Suidae	—	—	30,5		
		Eugenolo: 67-85 % β-cariofillene: 2-16 % Acetato di eugenile: 5-15 % Estragolo: ≤ 0,01 % Metileugenolo: ≤ 0,13 %	Tutti i Suidae destinati alla riproduzione	—	—	50,0		
			Vitelli da ingrasso	6 mesi	—	50,0		
			Ovini e caprini	—	—	50,0		

Numero di identificazione dell'additivo	Nome dell'additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
		<i>Metodo di analisi</i> ⁽³⁾ Per la determinazione dell'eugenolo (marcatore fitochimico) nell'additivo per mangimi: — gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID) (ISO 3142).	Bovini da ingrasso; altri ruminanti da ingrasso a eccezione degli ovini, dei caprini e dei vitelli da ingrasso di età non superiore ai 6 mesi; Camelidae da ingrasso	—	—	50,0	4. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.	
			Tutti gli altri ruminanti; tutti gli altri Camelidae	—	—	50,0		
			<i>Equidae</i>	—	—	50,0		
			<i>Leporidae</i>	—	—	30,5		
			Salmonidi e pesci pinnati minori	—	—	50,0		
			Cani	—	—	50,0		
			Gatti	—	—	25,0		
			Pesci ornamentali	—	—	50,0		
			Altre specie e categorie	—	—	25,0		

⁽¹⁾ «Natural sources of flavourings» — Relazione n. 2 (2007).

⁽²⁾ In questo caso si riferisce solo all'olio essenziale ottenuto dai boccioli fiorali essiccati di *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry.

⁽³⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

Numero di identificazione dell'additivo	Nome dell'additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti								
2b188i-eo	Olio essenziale della pianta dei chiodi di garofano (foglie)	Composizione dell'additivo	Tacchini da ingrasso	—	—	48	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'uso simultaneo dell'olio essenziale della pianta dei chiodi di garofano (foglie) con altri additivi per mangimi è consentito a condizione che il tenore combinato di p-allilalcossibenzeni (metileugenolo, estragolo, elemicina, safrolo, miristicina, dillapiolo e apiolo) nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti rimanga inferiore a quello risultante dall'uso dell'additivo per mangimi autorizzato con il tenore più elevato di tali sostanze al tenore massimo o raccomandato per la pertinente specie o categoria di animali.	19 ottobre 2036
		Olio essenziale ottenuto dalle foglie di <i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. & L.M. Perry	Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso	—	—	36		
		Forma liquida	Tutto il pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione	—	—	54		
		Caratterizzazione della sostanza attiva						
		Olio essenziale della pianta dei chiodi di garofano (foglie):						
		olio essenziale, quale definito dal Consiglio d'Europa ⁽¹⁾ , ottenuto dalle foglie di <i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. & L.M. Perry mediante distillazione in corrente di vapore e successiva condensazione dei costituenti volatili e separazione dalla fase acquosa tramite decantazione.						
		Numero CAS: 8000-34-8 Numero EINECS: 284-638-7 ⁽²⁾ Numero FEMA: 2325 Numero CoE: 188	Uccelli ornamentali	—	—	54		
		Specifiche Eugenolo: 80-95 % β-cariofillene: 4-17 % Acetato di eugenile: ≤ 1 % Estragolo: ≤ 0,01 % Metileugenolo: ≤ 0,03 %	Tutto il pollame destinato alla produzione di uova o alla riproduzione	—	—	54		
			Suini da ingrasso	—	—	77		
			Suini da ingrasso di specie minori di Suidae	—	—	65		
Suinetti (lattanti e svezzati) di tutte le specie di Suidae	—		—	65				
Tutti i Suidae destinati alla riproduzione	—	—	95					
Vitelli da ingrasso	6 mesi	—	100					

Numero di identificazione dell'additivo	Nome dell'additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
		<i>Metodo di analisi</i> ⁽³⁾ Per la determinazione dell'eugenolo (marcatore fitochimico) nell'additivo per mangimi: — gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID) (ISO 3141).	Ovini e caprini	—	—	100	4. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premisce. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premisce devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.	
			Bovini da ingrasso; altri ruminanti da ingrasso a eccezione degli ovini, dei caprini e dei vitelli da ingrasso di età non superiore ai 6 mesi; Camelidae da ingrasso	—	—	100		
			Tutti gli altri ruminanti; tutti gli altri Camelidae	—	—	92		
			<i>Equidae</i>	—	—	100		
			<i>Leporidae</i>	—	—	57		
			Salmonidi e pesci pinnati minori	—	—	100		
			Cani	—	—	100		
			Gatti	—	—	28		
			Pesci ornamentali	—	—	100		
			Altre specie e categorie	—	—	28		

⁽¹⁾ «Natural sources of flavourings» — Relazione n. 2 (2007).

⁽²⁾ In questo caso si riferisce solo all'olio essenziale ottenuto dalle foglie di *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry.

⁽³⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

Numero di identificazione dell'additivo	Nome dell'additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti								
2b188ii-eo	Frazione ricca di beta-cariofillene dell'olio essenziale della pianta dei chiodi di garofano (foglie)	Composizione dell'additivo	Tacchini da ingrasso	—	—	34	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'uso simultaneo della frazione ricca di beta-cariofillene dell'olio essenziale della pianta dei chiodi di garofano (foglie) con altri additivi per mangimi è consentito a condizione che il tenore combinato di p-allilalcossibenzeni (metileugenolo, estragolo, elemicina, safrolo, miristicina, dillapiolo e apiolo) nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti rimanga inferiore a quello risultante dall'uso dell'additivo per mangimi autorizzato con il tenore più elevato di tali sostanze al tenore massimo o raccomandato per la pertinente specie o categoria di animali.	19 ottobre 2036
		Olio essenziale ottenuto dalle foglie di <i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. & L.M. Perry	Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso	—	—	26		
		Forma liquida						
		Caratterizzazione della sostanza attiva	Tutto il pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione	—	—	38		
		Frazione ricca di beta-cariofillene dell'olio essenziale della pianta dei chiodi di garofano (foglie):						
		olio essenziale, quale definito dal Consiglio d'Europa ⁽¹⁾ , ottenuto dalle foglie di <i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. & L.M. Perry mediante distillazione frazionata dell'olio della pianta dei chiodi di garofano (foglie).	Uccelli ornamentali	—	—	38		
		Numero CoE: 188	Tutto il pollame destinato alla produzione di uova o alla riproduzione	—	—	38		
		Specifiche						
		β-cariofillene: 70-90 %	Suini da ingrasso	—	—	54		
		Estragolo: ≤ 0,01 %	Suini da ingrasso di specie minori di Suidae	—	—	46		
		Metileugenolo: ≤ 0,06 %						
		Metodo di analisi ⁽²⁾						
	Per la determinazione del β-cariofillene (marcatore fitochimico) nell'additivo per mangimi:	Suinetti (lattanti e svezzati) di tutte le specie di Suidae	—	—	46			
	gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID) (ISO 11024).	Tutti i Suidae destinati alla riproduzione	—	—	67			
		Vitelli da ingrasso	6 mesi	—	114			
		Ovini e caprini	—	—	101			

Numero di identificazione dell'additivo	Nome dell'additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
			Bovini da ingrasso; altri ruminanti da ingrasso a eccezione degli ovini, dei caprini e dei vitelli da ingrasso di età non superiore ai 6 mesi; Camelidae da ingrasso	—	—	101	4. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.	
			Tutti gli altri ruminanti; tutti gli altri Camelidae	—	—	65		
			Equidae	—	—	101		
			Leporidae	—	—	40		
			Salmonidi e pesci pinnati minori	—	—	112		
			Cani	—	—	50		
			Gatti	—	—	20		
			Pesci ornamentali	—	—	50		
			Altre specie e categorie	—	—	20		

(¹) «Natural sources of flavourings» — Relazione n. 2 (2007).

(²) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.